

Civile Ord. Sez. L Num. 14393 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: VALLE CRISTIANO

Data pubblicazione: 05/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 17382-2013 proposto da:

S.R.L. C.F. , in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA , presso lo studio
dell'avvocato , che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2018

749

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA presso lo studio dell'avvocato
, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato giusta delega

in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1121/2013 della CORTE
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/01/2013 R.G.N.
212/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita, all'adunanza camera non partecipata del 20 febbraio 2018 la relazione del giudice dr. Cristiano Valle;

rilevato che:

la Corte di appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 17 gennaio 2013 ha accolto parzialmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa, di accoglimento della domanda di

di accertamento della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato con la s.r.l. con condanna alla corresponsione di differenze retributive, rideterminando l'importo dovuto a titolo risarcitorio al lavoratore;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la

..... s.r.l. con plurimi motivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.;

..... resiste con controricorso;

ritenuto che i motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione e mera giustapposizione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati, in quanto propongono censure relative all'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito e non espongono specifiche censure relative all'applicazione delle norme effettuate da questi ovvero al ragionamento logico seguito dalla corte di appello;

il ricorso censura, inoltre, il comportamento, anche extraprocessuale, del lavoratore, senza addurre alcuna specifica critica alla sentenza impugnata laddove questa si è limitata a prendere atto della mancata adesione del alla proposta di conciliazione formulata dalla

..... s.r.l.;

la sentenza impugnata ha compiutamente esposto le ragioni del mancato accoglimento dell'appello in ordine alla mancata produzione in giudizio, da parte del del c.c.n.l., rilevando che - in aderenza a costante giurisprudenza di legittimità - la stessa

..... s.r.l. non aveva messo in dubbio l'esistenza o il contenuto del

✓ Valle

contratto collettivo stesso, limitandosi a contestarne l'applicabilità al rapporto dedotto in giudizio, con conseguente possibilità per il giudice di acquisirlo di ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. (Cass. n. 18854 del 2008, quale espressione di giurisprudenza costante), il che era avvenuto in corso di causa di primo grado e traendone il logico corollario d'infondatezza dell'impugnazione;

la doglianza relativa alla denuncia effettuata dal lavoratore di un comportamento di rilevanza penale del datore di lavoro non ha, per costante giurisprudenza, efficacia dirimente in ordine alla lesione dell'obbligo di fedeltà del lavoratore, e, peraltro, il richiamo effettuato dalla difesa della ricorrente al detto obbligo si rivela del tutto incongruente rispetto all'individuazione codicistica dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c.;

infine, per costante orientamento di questa Corte, al quale il collegio intende dare seguito (Cass. n. 8077 del 2014) "la proposizione, da parte del dipendente, di denuncia penale nei confronti degli amministratori dell'ente pubblico-datore di lavoro per fatti illeciti dei quali sia venuto a conoscenza non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ma legittimo esercizio di diritti derivanti dagli articoli 21 e 24 Cost., a meno che non si dia prova della sua precipua volontà di danneggiare il datore di lavoro mediante false accuse, ovvero del superamento della soglia del rispetto della verità oggettiva con colpa grave o dolo, e fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente, nel propalare la notizia in ambito lavorativo, abbia arrecato offesa all'onore ed alla reputazione del datore di lavoro. Anche la risonanza mediatica della legittima denuncia, peraltro, costituisce un elemento irrilevante ai fini disciplinari e non può essere addebitabile al dipendente, derivando dallo stesso ruolo pubblico degli incolpati, tranne nei casi in cui essa sia provocata artatamente dalla condotta dello stesso denunciante, o quando il contenuto della notizia sia falsato per effetto del suo intervento";

G.G. 14

in conclusione, deve, quindi, rigettarsi integralmente il ricorso;
le spese di lite seguono la soccombenza della Sp. Inter. Mar. s.r.l. e
sono liquidate come da dispositivo e distrazione in favore del difensore
antistatario del controricorrente, il qual ha reso la dichiarazione di
legge nella memoria difensiva depositata per l'adunanza camerale;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve
darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

C. Forte

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui
euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15 per cento e
accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore del
controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di
Cassazione, sezione IV lavoro, in data 20 febbraio 2018.